

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Un apposito decreto legislativo stabilisce la nascita del servizio civile universale (Scu), uno straordinario strumento di partecipazione attiva alla vita del paese e un'opportunità di crescita per i giovani. Si tratta di un'esperienza formativa importante, da realizzare in Italia o all'estero, naturale evoluzione del servizio civile nazionale e prima ancora dell'obiezione di coscienza al servizio militare. La sua gestione è affidata a una governance composta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si relaziona con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile universale. Cambia anche il sistema di finanziamento delle attività che saranno, in ogni caso, sottoposte a controllo, verifica e valutazione. Tra le novità della riforma, una programmazione triennale e annuale che definisce gli obiettivi affidati dal governo al Scu. Nuove indicazioni anche per i due i principali protagonisti del rinnovato servizio civile: ci sono enti, soggetti pubblici o privati iscritti all'albo del Scu e gli operatori volontari, impegnati nella realizzazione delle attività. Previsti per quest'ultimi, una serie di attività di formazione e la valutazione delle competenze acquisite in questo percorso. La normativa riconosce anche il loro organo di rappresentanza, per garantire un continuo confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Funzioni diverse, invece, per la Consulta nazionale del servizio civile, organismo di consultazione, riferimento e confronto.

1. RISORSE ECONOMICHE E CONTRIBUTI AGLI ENTI

COS'È

Il servizio civile universale (Scu) è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È costituito dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello stato, dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, e dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. A queste risorse si aggiungono le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale.

COME FUNZIONA

La Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, dopo aver ricevuto il parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infra annuale, nel caso in cui se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Il documento di programmazione finanziaria, in relazione alle risorse disponibili, stabilisce:

- il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:
 - operatori volontari da avviare in Italia;
 - operatori volontari da avviare all'estero;
 - operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea;
 - operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili;
- la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento;
- la quota di risorse del Fondo vincolata allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;
- la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome, la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale

- la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero e gli eventuali oneri assicurativi e accessori;
- la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative assemblee.

CONTRIBUTI AGLI ENTI

Nell'ambito dei programmi di intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile. L'obiettivo è di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento, garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze.

Per gli interventi in Italia, il contributo è destinato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunità e per quelle di tutoraggio.

Per i programmi all'estero, invece, il finanziamento viene utilizzato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.

COME FUNZIONA

I contributi sono erogati per assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative e per l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Rispetto alla normativa precedente, che esauriva il rimborso agli enti solo per la formazione generale e per un forfait sui costi sostenuti per i progetti all'estero, viene previsto un piccolo rimborso per l'inserimento di giovani con minori opportunità e per la misura del tutoraggio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 12 comma 2-3, 13 comma 2-3, 24.

ENTRATA IN VIGORE

La normativa che regola questa parte della riforma è in continuità con la precedente.

2. CONTROLLO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SCU

COS'È

La normativa prevede una serie di azioni per garantire la corretta gestione e l'efficacia del servizio civile universale (Scu). Sono tre gli strumenti: i controlli, la verifica attraverso gli atti ispettivi e la valutazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile universale.

CONTROLLI

La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure relative ai programmi di intervento di servizio civile universale realizzati dagli enti iscritti all'albo è assicurata dall'attività di controllo sulla gestione. Ad effettuarlo è la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico piano annuale, pubblicato sul sito istituzionale.

VERIFICA: GLI ATTI ISPETTIVI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome, effettua verifiche ispettive relative a:

- il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari;
- la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale.

Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero. Le sanzioni amministrative previste per la mancata osservanza degli obblighi previsti rimangono quelle relative alla precedente normativa.

IMPATTO SOCIALE

La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida sulla valutazione d'impatto e il bilancio sociale in fase di pubblicazione.

L'esito della valutazione viene riportato in uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Questa parte della riforma separa a livello normativo la funzione di controllo da quella di atto ispettivo. Infatti solo con gli atti ispettivi sono possibili sanzioni verso gli enti. Inoltre prevede che sia fatta una valutazione dell'impatto dei programmi di intervento. Mentre sulle prime due funzioni (controlli e ispezioni) restano in vigore le normative secondarie in essere con il servizio civile nazionale, non è stata ancora definita la normativa per attuare la valutazione di impatto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale": art.7.3

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 20, 21, 22, 23.

ENTRATA IN VIGORE

18 aprile 2017

Le indicazioni sulla valutazione delle attività saranno obbligatorie successivamente alla pubblicazione della normativa del dipartimento.

REGIME TRANSITORIO

Per quanto riguarda i controlli e gli atti ispettivi sono operative le disposizioni del prontuario 22 novembre 2017.

3. PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMI DI INTERVENTO

COS'È

Il programma di intervento è un documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali. Il piano triennale è lo strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati a loro volta in programmi di intervento. Il piano annuale è lo strumento che individua, sulla base del piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile

universale prioritari per l'Italia e per l'estero. Il progetto di servizio civile universale è un elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale.

COME FUNZIONA

La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un piano triennale, modulato per piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di riferimento.

Il piano triennale e i piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

Il piano triennale e i piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:

- la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;
- la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;
- l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

Il piano triennale ed i piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori relativi al servizio civile universale e le regioni. La loro approvazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

I programmi di intervento possono riguardare uno o più settori di riferimento del servizio civile universale, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti. Sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziari. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, comprese le sedi di attuazione dell'ente (nello specifico quelle in cui si svolgono le attività previste da progetto); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.

COME FUNZIONA

Si introduce lo strumento della programmazione annuale e triennale per la gestione dei fondi.

CASI SPECIFICI

I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di più regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate. Anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le città metropolitane, sono approvati sulla base delle priorità e degli obiettivi definiti dai piani triennali e annuali. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore (Ets) possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria del fondo nazionale per il servizio civile, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

OBBLIGHI E DIVIETI

Per assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

A differenza del passato, il deposito dei progetti da parte degli enti accreditati segue ed è legato alla pubblicazione del decreto di programmazione triennale e annuale, dove vengono indicati gli

obiettivi affidati dal governo al Scu. Inoltre i progetti sono collocati all'interno di un documento, sempre in carico all'ente accreditato, chiamato programma annuale di intervento. Al momento non sono stati definiti nessuno dei decreti o programmi previsti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1 comma 2, 2, 3 comma 1, 4, 5, 26 comma 1.

ENTRATA IN VIGORE

Successivamente alla pubblicazione del primo decreto del Presidente del Consiglio avente oggetto piano triennale e piani annuali di servizio civile universale (ancora in attesa di definizione e pubblicazione).

REGIME TRANSITORIO

Fino all'approvazione del primo piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.

4. ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

COS'È

L'ente di servizio civile universale è un soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale. Presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione, provvedono alla selezione dei giovani, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione e quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. Gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati e cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.

COME FUNZIONA

ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria del fondo nazionale per il servizio civile.

All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia, enti privati che operino senza scopo di lucro, abbiano capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario, svolgano un'attività continuativa da almeno tre anni e che abbiano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile universale.

Per assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono avere:

- un'articolazione minima di 100 sedi di attuazione, incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
- personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da:
- un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
- un responsabile della sicurezza;

- un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, inclusa la valorizzazione delle competenze;
- un responsabile della gestione degli operatori volontari;
- un responsabile dell'attività informatica;
- un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

Le attività svolte dagli operatori volontari, infatti, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, oppure che abbia effettuato specifici corsi di formazione. Gli enti di servizio civile universale presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.

SEDE DI ATTUAZIONE

La normativa la definisce come l'articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Sono escluse le amministrazioni pubbliche e gli enti privati che abbiano meno di 100 sedi. Sono escluse organizzazioni profit e i soggetti esclusi dalla definizione degli enti di terzo settore.

CASI SPECIFICI

L'albo è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione.

OBBLIGHI E DIVIETI

Per garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa elimina le quattro classi di accreditamento che definivano il numero di volontari in base a quello delle sedi di attuazione e inserisce due soglie minime per essere ente titolare dell'accREDITAMENTO (100 sedi attuative per operare in più regioni e province autonome, 30 per operare in una sola regione o provincia autonoma). Cessa la funzione degli uffici regionali e provinciali di avere propri albi di enti accreditati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale": art. 4.1, lettera p Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1 comma 2, 5 comma 3, 5 comma 4, 5 comma 5, 8 comma 1, 8 comma 3, 11 comma 1-3-4-5-6 bis e 6 ter, 13 comma 4, 24.

ABROGAZIONI

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del Servizio civile nazionale".

ENTRATA IN VIGORE

Non esiste una procedura di passaggio automatico dall'albo del servizio civile nazionale a quello del Scu. Il regime agevolato di istanza di iscrizione all'albo per enti già iscritti agli albi del servizio civile nazionale (Scn) cessa con il 3 maggio 2019. Successivamente per soggetti accreditati in precedenza ai vecchi albi, sarà possibile avanzare istanza, ma andrà depositata la documentazione completa ed ex novo.

REGIME TRANSITORIO

In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (norma cessata il 6 marzo 2018), erano fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, per presentare i programmi di intervento, devono essere in possesso della adeguata capacità organizzativa che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione, oppure presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.

5. OPERATORI VOLONTARI

COS'È

La riforma definisce l'operatore volontario del servizio civile universale il giovane impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero. Gli operatori sono selezionati secondo bandi pubblici e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto stipulato tra l'operatore volontario, l'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Possono diventare operatori volontari del servizio civile universale, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28. L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia. È causa di esclusione dal servizio civile universale avere:

- riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo
- una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive
- una pena per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.

COME FUNZIONA

PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di servizio civile universale, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di

discriminazione. È necessario garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità.

Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Il rapporto di servizio civile universale è definito da un vero e proprio contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Nel contratto è riportata la data di inizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

TRATTAMENTO GIURIDICO

Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni. Ai fini pensionistici, alcune categorie di soggetti possono riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile universale in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, sempre che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in qualcuno di questi regimi. Si tratta dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione relativa alla normativa di riferimento (art. 2 comma 26). Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile universale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell'Unione europea l'assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento. In materia di tutela e sostegno della maternità, agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni normative tipiche dei lavoratori subordinati. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno previsto dal servizio ridotto di un terzo, a carico del fondo nazionale per il servizio civile. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche. Nella compilazione delle graduatorie di merito per i concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei propri bandi anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di prima applicazione, l'assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data di entrata in vigore del decreto relativo al servizio civile universale. L'assegno mensile viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

OBBLIGHI E DIVIETI

Gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il cambiamento più rilevante è la previsione dell'adeguamento biennale dell'assegno mensile alla variazione Istat dell'inflazione. È un aumento di piccole dimensioni, ma che supera l'immobilismo che è durato dal dicembre 2001.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1 comma 2, 9 comma 1, 14, 15, 16, 17, 18 comma 4, 5, 6.

ENTRATA IN VIGORE

18 aprile 2017 e maggio 2019 per adeguamento importo assegno mensile. Invece la nuova organizzazione dell'orario (25 ore settimanali e nuovo monte ore) entra in vigore con i progetti depositati a gennaio 2019, che saranno operativi nel 2021.

6. FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

COS'È

FORMAZIONE

Agli operatori volontari è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a 80 ore, articolata in:

- generale, di durata minima di 30 ore
- specifica, di durata minima di 50 ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.

CREDITI FORMATIVI

Le università ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Con un accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, per favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.

ATTESTATI

Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attività.

OBBLIGHI E DIVIETI

La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale da parte di un operatore volontario comporta la decadenza dai benefici previsti (crediti formativi, valutazione delle

competenze e attestato finale). L'unico caso in cui questi benefici non decadono è nell'ipotesi in cui l'interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": art. 16 comma 6, 18, 19.

ENTRATA IN VIGORE

Per l'attestato riguardante il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze serve l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

PERIODO TRANSITORIO

Per i progetti depositati entro il 18 gennaio 2019 è previsto, in modo obbligatorio il rilascio di un attestato standard ai giovani. A scelta dell'ente titolare dell'accreditamento può essere rilasciato anche un attestato specifico. Questo attestato può essere rilasciato dall'ente stesso oppure da altro soggetto.

7. CONSULTA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE

COS'È

È un organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale (Scu). È istituita senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ed è un organismo di consultazione, riferimento e confronto.

COMPITI E FUNZIONI

La Consulta esprime il proprio parere su:

- piani triennali e annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- documento di programmazione finanziaria redatto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile.

COME FUNZIONA

La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di 23 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:

- 9 scelti tra gli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori del Scu;
- 3 designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- 3 designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- 4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale;
- 4 scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.

L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che seguirà la costituzione dell'albo unico del servizio civile universale. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Due sono le innovazioni. Viene ampliato il numero dei componenti (da 15 a 23) e viene superata la norma che prevedeva la maggioranza agli enti accreditati o a loro coordinamenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": artt. 1 comma 2, 4 comma 4, 10.

ENTRATA IN VIGORE

Dopo la costituzione dell'albo unico del servizio civile universale.

PERIODO TRANSITORIO

Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa.

(Fonte: Progetto Capacit'Azione, www.cantiereterzosettore.it)